

XVII legislatura

A.S. 2228:

"Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015"

Marzo 2016

n. 123



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2016). Nota di lettura, «A.S. 2228: "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015"», NL123, marzo 2016, Senato della Repubblica, XVII legislatura

INDICE

Capo I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI	1
Articolo 1 (Disposizioni in materia di qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini. Caso EU Pilot 4632/13/AGRI).....	1
Articolo 2 (Disposizioni relative all'etichettatura del miele. Caso EU Pilot 7400/15/AGRI)	1
Articolo 3 (Disposizioni relative all'indicazione del Paese di origine sull'etichettatura degli alimenti. Caso EU Pilot 5938/13/SNCO)	1
Capo II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E LIBERTÀ DI STABILIMENTO	2
Articolo 4 (Disposizioni relative alle Società Organismi di Attestazione. Procedura di infrazione 2013/4212).....	2
Articolo 5 (Disposizioni in materia di tassazione delle vincite da gioco. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea 22 ottobre 2014 nelle cause riunite C-344/13 e C-367/13. Caso EU Pilot 5571/13/TAXU)	2
Capo III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA E SICUREZZA.....	5
Articolo 6 (Disposizioni in materia di obbligazioni alimentari, in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale. Accesso e utilizzo delle informazioni da parte dell'autorità centrale).....	5
Articolo 7 (Norme di adeguamento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nelle cause transfrontaliere in materia di obbligazioni alimentari e sottrazione internazionale di minori).....	6
Capo IV DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCALITÀ, DOGANE E AIUTI DI STATO.....	10
Articolo 8 (Disposizioni relative alla tassazione dei veicoli di studenti europei in Italia. Caso EU Pilot 7192/14/TAXU).....	10
Articolo 9 (Esenzioni a favore dei veicoli per il trasporto di merci temporaneamente importate dall'Albania in esecuzione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione con l'Unione europea)	11
Articolo 10 (Modifiche alle aliquote IVA applicabili al basilico, al rosmarino e alla salvia freschi destinati all'alimentazione. Caso EU Pilot 7292/15/TAXU).....	12
Articolo 11 (Modifiche all'aliquota IVA applicabile ai preparati per risotto. Caso EU Pilot 7293/15/TAXU)	13
Articolo 12 (Disposizioni in materia di consorzi agrari. Procedura di cooperazione n. 11/2010 per aiuti di Stato esistenti ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 659/1999).....	14
Articolo 13 (Modifiche al regime di determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime. Decisione C (2015) 2457 del 13 aprile 2015).....	16
Articolo 14 (Attuazione della decisione 2009/917/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sull'uso dell'informatica nel settore doganale).....	19
Capo V DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI	19
Articolo 15 (Iscrizione nel registro internazionale italiano di navi in regime di temporanea dismissione di bandiera comunitaria).....	19
Articolo 16 (Disposizioni sanzionatorie per i gestori delle infrastrutture, per le imprese ferroviarie e per gli operatori del settore nei casi di inosservanza delle norme e delle raccomandazioni dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie)	19
Capo VI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELL'AMBIENTE	20

Articolo 17 (Disposizioni relative alla protezione della fauna selvatica omeoterma e al prelievo venatorio. Caso EU Pilot 6955/14/ENVI)	20
Articolo 18 (Disposizioni relative allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio. Caso EU-Pilot 7334/15/CLIM).....	21
Capo VII DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA.....	22
Articolo 19 (Disposizioni per la corretta attuazione del terzo pacchetto energia. Procedura di infrazione 2014/2286)	22
Capo VIII ALTRE DISPOSIZIONI.....	23
Articolo 20 (Modifiche all'articolo 19 della legge 24 dicembre 2012, n. 234).....	23
Articolo 21 (Modifiche all'articolo 45 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante comunicazioni in ordine agli aiuti di Stato).....	24
Articolo 22 (Clausola di invarianza finanziaria).....	24

CAPO I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

Articolo 1

(Disposizioni in materia di qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini. Caso EU Pilot 4632/13/AGRI)

Il comma 1 impone, alla lettera a), la stampa in un punto evidente dell'etichetta, in modo da essere visibile, chiaramente leggibile e indelebile, dell'indicazione dell'origine delle miscele di oli di oliva originari di più di uno Stato membro dell'Unione europea o di un Paese terzo. Inoltre la lettera b) stabilisce che il termine minimo di conservazione entro il quale gli oli di oliva vergini mantengono le loro proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione va indicato con la dicitura: "da consumarsi preferibilmente entro il" quando la data comporta l'indicazione del giorno, oppure: "da consumarsi preferibilmente entro fine" negli altri casi.

La RT esclude oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 2

(Disposizioni relative all'etichettatura del miele. Caso EU Pilot 7400/15/AGRI)

L'articolo esonera espressamente i produttori di miele proveniente da altri Stati membri dall'obbligo di indicare analiticamente i paesi di origine delle miscele di mieli.

La RT esclude oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 3

(Disposizioni relative all'indicazione del Paese di origine sull'etichettatura degli alimenti. Caso EU Pilot 5938/13/SNCO)

L'articolo, sostituendo il comma 49-bis dell'articolo 4 della legge n. 350 del 2003, in sostanza modifica il regime sull'origine dei prodotti alimentari, vietando informazioni che potrebbero indurre in errore i consumatori sul Paese d'origine o il luogo di provenienza dell'alimento e l'origine del suo ingrediente primario, mentre la disposizione sostituita stabiliva che "per effettiva origine si intende il luogo di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella preparazione dei prodotti e il luogo in cui è avvenuta la trasformazione sostanziale".

La RT esclude oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E
LIBERTÀ DI STABILIMENTO

Articolo 4
(Disposizioni relative alle Società Organismi di Attestazione. Procedura di infrazione 2013/4212)

La norma stabilisce che le Società Organismi di Attestazione debbano avere una sede nel territorio della Repubblica e non necessariamente la sede legale.

La RT afferma che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di norma dal carattere ordinamentale.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 5
(Disposizioni in materia di tassazione delle vincite da gioco. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea 22 ottobre 2014 nelle cause riunite C-344/13 e C-367/13. Caso EU Pilot 5571/13/TAXU)

Il comma 1 del presente articolo, aggiungendo il comma 1-*bis* all'articolo 69 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), esclude dall'applicazione delle imposte sui redditi le vincite conseguite dai contribuenti italiani nelle case da gioco autorizzate in altri Stati dell'Unione Europea (UE) o aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE)¹. Conseguentemente modifica anche il comma 1² del citato articolo 69 del TUIR al fine di coordinarlo con la novella contenuta nel suddetto comma 1-*bis*.

Il comma 2 modifica il vigente articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600³ sostituendo il quarto comma ed abrogando il settimo comma. In particolare il comma 4 aggiorna il dettato normativo rendendolo attuale rispetto alle tipologie di gioco esistenti, prevedendo nel contempo che la ritenuta sulle vincite e sui premi dei giochi esercitati dallo Stato, è compresa nel prelievo operato dallo Stato, previsto in applicazione delle regole stabilite dalla legge per ognuna delle attività di gioco. Con l'abrogazione del comma 7 del citato articolo 30, si espunge la norma per la quale la ritenuta sulle vincite

¹ Secondo la normativa vigente le vincite conseguite dai contribuenti italiani in case da gioco sono considerate redditi diversi, per l'intero ammontare e senza deduzioni, e sono assoggettate ad imposte dirette. Per quelle rivenienti da case da gioco estere sussiste obbligo dichiarativo nel quadro RL e per esse trova applicazione l'aliquota riferibile al contribuente dichiarante. Le vincite ottenute in case da gioco nazionali sono invece soggette a ritenuta, a titolo di imposta, operata dalla casa da gioco; la ritenuta è compresa nell'imposta sugli spettacoli di cui all'art. 3 del DPR 640/1972. Il sostituto di imposta non ha obbligo di rivalsa nei confronti del vincitore. Qualora non sia esercitata tale facoltà e quindi il sostituto sostenga il costo della ritenuta, lo stesso è considerato onere indeducibile ai sensi dell'articolo 99, comma 1 del TUIR.

² Nel quale si ribadisce che i premi e le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte nonché quelli attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali sono considerati redditi diversi ai sensi dell'articolo 67 del TUIR, senza alcuna deduzione.

³ Recante norme in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

corrisposte dalle case da gioco autorizzate è compresa nell'imposta sugli spettacoli⁴ di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640⁵.

Il comma 3 individua gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni in argomento e li valuta in 3,96 mln di euro per l'anno 2017 e in 2,32 mln di euro a decorrere dall'anno 2018; alla loro copertura provvede destinando una quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione recata dal successivo articolo 11 (aliquota IVA per i preparati per risotto) a cui si rinvia.

Con il comma 4 si dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, mediante appositi decreti, ad apportare le variazioni di bilancio necessarie.

Si legge in relazione illustrativa che le nuove disposizioni si rendono necessarie al fine di sanare il caso EU Pilot 5571/13/TAXU, nell'ambito del quale la Commissione europea ha rilevato che il regime di imposizione fiscale delle vincite conseguite dai contribuenti italiani in case da gioco di altri Stati membri dell'UE o Stati dello Spazio economico europeo (SEE) contrasta con il diritto europeo e, in particolare, con il principio della libera prestazione dei servizi di cui agli articoli 56 del TFUE e 36 dell'Accordo SEE, nella misura in cui tale regime assoggetta i premi e le vincite conseguite all'estero – anche tramite operatori *on-line* – ad obblighi dichiarativi e impositivi diversi e più onerosi rispetto a quelli previsti per le vincite e i premi conseguiti in case da gioco italiane.

Rammenta inoltre che sulla questione si è pronunciata anche la Corte di giustizia dell'Unione europea con sentenza del 22 ottobre 2014 (cause riunite C-344/13 e C-367/13), rilevando che il differente trattamento fiscale riservato dall'ordinamento italiano alle vincite conseguite in Italia e a quelle conseguite in altri Stati membri, costituisce una restrizione alla libera prestazione di servizi (articolo 56 del TFUE) ritenuta non giustificabile né da motivi di ordine pubblico, né da ragioni di pubblica sicurezza o di sanità pubblica⁶.

La RT evidenzia che a legislazione vigente le vincite conseguite in case da gioco autorizzate situate in altri Stati membri o nello Spazio Economico Europeo (Islanda, Norvegia e Liechtenstein), sono sottoposte ad aliquota progressiva IRPEF. Quindi ai fini della quantificazione utilizza i dati esposti nel quadro RL, altri redditi, di UNICO – persone fisiche, per l'anno d'imposta 2013, nel quale sono presenti anche le vincite conseguite all'estero per la partecipazione a giochi su cui non è stata applicata alcuna ritenuta. Dall'analisi emerge una base imponibile di circa 13,6 mln di euro di cui ipotizza che solo il 50%, quindi 6,8 mln di euro, sia riconducibile alla fattispecie relativa al gioco d'azzardo. Quindi utilizza tale dato come base imponibile su cui calcolare il mancato gettito IRPEF derivante dalla nuova disposizione che esclude l'attuale tassazione progressiva (a titolo di IRPEF) sui redditi in argomento. Con il modello di microsimulazione IRPEF stima un'aliquota media applicata a tale tipologia di redditi pari a circa il 34%; ne deriva, pertanto, una perdita di gettito di competenza annua di circa 2,3 milioni di euro⁷. Gli effetti finanziari - considerando il meccanismo di saldo acconto, un'aliquota media IRPEF del 32%,

⁴ In particolare il citato comma 3 del DPR640/1972 dispone che per le case da gioco la base imponibile è costituita giornalmente dalla differenza attiva fra le somme introitate per i giochi e quelle pagate ai giocatori per le vincite e da qualsiasi altro introito connesso all'esercizio del gioco.

⁵ Relativo alle disposizioni in materia di imposta sugli spettacoli.

⁶ Di contro, a supporto del differente trattamento giuridico, il giudice del rinvio e il Governo italiano hanno fatto osservare come la normativa nazionale in esame abbia l'obiettivo di prevenire il riciclaggio e l'autoriciclaggio di capitali all'estero, nonché di limitare le fughe all'estero o le introduzioni in Italia di capitali di origine particolarmente incerta.

⁷ Quindi: 6,8 mln di euro * 34% = 2,3 mln di euro.

un'aliquota media per addizionale regionale dell'1,5% e un'aliquota media per addizionale comunale dello 0,57% - sono rappresentati dalla tabella sottostante

	2016	2017	Da 2018
IRPEF	0	-3,81	-2,18
Addizionale regionale	0	-0,1	-0,1
Addizionale comunale	0	-0,05	-0,04
Totale in milioni di euro	0	-3,96	-2,32

Per la copertura dei predetti oneri, viene utilizzata la corrispondente quota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 11 del provvedimento in esame a cui si rinvia.

Al riguardo si evidenzia che la stima viene effettuata su dati riferiti all'anno 2013 e pone a supporto della quantificazione l'ipotesi che metà della base imponibile di 13,6 mln di euro sia riconducibile alle vincite in argomento. In proposito si osserva che non sono state fornite informazioni a riscontro dell'opzione prescelta (50% dell'imponibile); si invita poi a confermare se tali dati siano al momento quelli più aggiornati disponibili. In via ulteriore - premesso che le vincite in case da gioco estere, pur esonerate per la nuova disciplina, sono assoggettabili a tassazione in detti Paesi - non possono escludersi effetti c.d. di sostituzione che potrebbero derivare dalla maggiore convenienza fiscale, per i contribuenti italiani (in particolare quelli residenti in prossimità dei confini, ma anche i giocatori *on line*), dei servizi offerti da case da gioco estere (di Paesi UE o SEE)⁸. Nel silenzio della RT sul punto, appaiono opportuni chiarimenti ed una verifica delle possibili conseguenze finanziarie ascrivibili al ricordato effetto.

Inoltre, la quantificazione non parrebbe aver tenuto conto dell'impatto finanziario della novella sulle spettanze erariali per gli esercizi precedenti al 2017, in relazione alla possibilità, per quanto consentito dalla legge ai contribuenti che siano ancora nei termini, di presentare una nuova dichiarazione fiscale⁹, al fine del riconoscimento di un credito/rimborso per l'imposta pagata per le vincite in argomento. Sempre al fine del riscontro del carattere prudenziale della stima, andrebbero altresì considerati gli effetti finanziari della novella sui contenziosi tributari pendenti tra i contribuenti e l'Amministrazione nelle fattispecie considerate¹⁰.

⁸ Per le vincite di case da gioco di Paesi diversi da quelli indicati continuerebbe a trovare applicazione il regime vigente, fatta salva l'applicazione di convenzioni internazionali *ad hoc* per evitare situazioni di doppia imposizione fiscale.

⁹ Correttiva (se entro i termini di presentazione) o integrativa a proprio favore (se sono decorsi i termini di presentazione).

¹⁰ Ai sensi della normativa vigente, in particolare l'articolo 68 del D.Lgs. n. 546/1992, la presentazione del ricorso non esenta dal versamento, anche se provvisorio ed in alcuni casi parziale, delle somme richieste con l'atto impugnato (ad esempio per le imposte dirette e per l'IVA).

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA E SICUREZZA

Articolo 6

(Disposizioni in materia di obbligazioni alimentari, in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale. Accesso e utilizzo delle informazioni da parte dell'autorità centrale)

L'articolo consente al Dipartimento per giustizia minorile e di comunità del Ministero della Giustizia – in quanto autorità centrale per la cooperazione prevista da atti europei e internazionali relativi all'adempimento di obblighi alimentari – l'accesso, attraverso l'assistenza di altre pubbliche amministrazioni, alle informazioni contenute in banche dati pubbliche e relative alla situazione economica di soggetti obbligati al pagamento di alimenti in favore di familiari. Tali informazioni potranno poi, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, essere trasmesse all'ufficiale giudiziario che procede in via esecutiva per riscuotere i crediti alimentari.

La RT ribadisce, sul comma 1, che ivi si attribuisce all'Autorità centrale la possibilità di avvalersi dei servizi minorili e di chiedere l'assistenza degli organi della Pubblica Amministrazione e di tutti gli Enti i cui scopi corrispondono alle funzioni che gli derivano dalle Convenzioni internazionali e dai regolamenti europei, consentendo, attraverso tali organi, l'accesso alle informazioni utili.

Al riguardo, rappresenta che con il termine servizi minorili si fa riferimento a strutture decentrate del Dipartimento della giustizia minorile presenti sul territorio nazionale, che svolgono funzioni di carattere sociale, assistenziale e amministrativo a supporto dello stesso Dipartimento.

Le stesse strutture risultano essere dotate delle occorrenti risorse umane, strumentali e finanziarie per l'espletamento dei compiti e degli adempimenti richiesti dall'Autorità centrale, senza ulteriori aggravii a carico della finanza pubblica.

La possibilità inoltre di avvalersi di organi della pubblica amministrazione e degli enti preposti per l'acquisizione delle informazioni utili all'espletamento delle funzioni dell'Autorità centrale, da realizzarsi mediante il ricorso a banche dati già esistenti, la cui fruizione potrà avvenire in forma gratuita e senza apportare modifiche o implementazioni agli applicativi informatici delle amministrazioni interessate, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sul comma 2, la RT afferma poi che ivi si dispone che le informazioni sulla situazione economica e patrimoniale dei soggetti interessati sono trasmesse dall'Autorità centrale all'ufficiale giudiziario previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente.

Anche da tale comma – sottolinea la RT – si evince la sostanziale neutralità finanziaria della disposizione in esame, potendosi espletare le relative attività nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero della giustizia disponibili a legislazione vigente.

I pertinenti capitoli di spesa su cui graveranno le attività previste dal presente articolo sono il Capitolo 2151 del Dipartimento della Giustizia minorile e di Comunità, recante *Oneri derivanti la Convenzione europea, sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni*

in materia di affidamento dei minori, ecc., la cui dotazione a legislazione vigente è pari a 135.341 euro annui per l'anno 2015 e di 146.545 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, e il Capitolo 2121 *Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo* che reca per l'anno 2015 una disponibilità di 589.755 ed una disponibilità per l'anno 2016 di euro 591.349.

Al riguardo, si segnala che la RT fornisce il dettaglio degli elementi e dei dati necessari a certificare la neutralità finanziaria dei nuovi compiti, coerentemente con quanto stabilito dall'articolo 17, comma 7, quarto periodo della legge di contabilità, in presenza di clausole di invarianza, non aggiornate al bilancio di previsione 2016/2018, per cui andrebbe innanzitutto confermata la sostenibilità dei nuovi oneri anche a valere degli stanziamenti aggiornati al bilancio in vigore, ritenuto peraltro che questi ultimi hanno registrato una sensibile diminuzione della relativa dotazione, rispetto a quella indicata lo scorso esercizio, in relazione al bilancio per il triennio 2015/2017.

In particolare, per il Capitolo 2151 del Dipartimento della Giustizia minorile e di Comunità, la dotazione a legislazione vigente, aggiornata al bilancio 2016/2018, è pari a 132.836 euro annui, per l'anno 2016, a 132.770 euro per l'anno 2017 e a 130.646 euro per l'anno 2018, mentre il Capitolo 2121 reca una dotazione per l'anno 2016 una dotazione di 556.7771, di euro 556.464 euro per l'anno 2017 e di 547.561 per il 2018.

Articolo 7

(Norme di adeguamento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nelle cause transfrontaliere in materia di obbligazioni alimentari e sottrazione internazionale di minori)

Il comma 1 estende la disciplina del gratuito patrocinio, già prevista per le parti di controversie transfrontaliere nell'Unione europea dal d.lgs. n. 116/2005, a coloro che chiedano, attraverso gli strumenti della cooperazione internazionale introdotti dalla Convenzione dell'Aja del 2007, l'esecuzione – anche al di fuori dei confini UE – di obbligazioni alimentari.

Il comma 2 riconosce *ope legis* il patrocinio a spese dello Stato in caso di domande relative alla sottrazione internazionale dei minori, inoltrate all'autorità centrale italiana – Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della Giustizia – in base alla Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980. In questo caso, dunque, diversamente dal comma 1, il legislatore non estende l'applicazione di una disciplina sul gratuito patrocinio ma afferma il diritto all'accesso al patrocinio a prescindere da limiti reddituali.

Il comma 3 stabilisce che le domande di accesso al patrocinio a spese dello Stato, presentate attraverso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, e relative al riconoscimento o al riconoscimento e dichiarazione di esecutività di una decisione relativa al recupero di alimenti (in base all'art. 56, par. 1, lett. a) del regolamento (CE) 4/2009 e all'identico art. 10, par. 1, lett. a) della Convenzione del 2007), debbano essere trasmesse al consiglio dell'ordine degli avvocati del luogo di esecuzione della decisione.

Il comma 4 stabilisce che agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 189.200 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economie e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia provvede, con proprio

decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito del programma «Giustizia civile e penale» della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

La RT riferisce, sul comma 1, che la norma ivi prevista mira a superare l'attuale e significativa disparità di trattamento, sotto il profilo del patrocinio a spese dello Stato, che si verifica quando domande di cooperazione ai sensi della Convenzione Aja 2007, di identico contenuto, provengono da uno Stato membro dell'Unione europea o da uno Stato non appartenente alla U.E.: nella prima ipotesi, infatti, si applica il regime di cui al decreto legislativo n. 116/2005 recante le seguenti disposizioni: Attuazione della direttiva 2003/8/CE intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie; nel secondo caso, invece, si applica il regime di cui al D.P.R. n. 115/2002, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.

La differenza sostanziale derivante dall'applicazione delle sopracitate disposizioni si manifesta sotto due profili. Il primo profilo fa riferimento alle tipologie di spese coperte dal beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Il D.P.R. n. 115/2002 non prevede la copertura delle spese per una serie di attività che invece ricadono a loro volta nel regime previsto sia dal decreto legislativo n. 116/2005 di cui nelle premesse, sia dall'articolo 45 del regolamento n. 4/2009 applicabili nei casi di assistenza amministrativa tra Stati membri.

In particolare nel decreto legislativo n. 116/2005 sono comprese la consulenza legale in fase precontenziosa, le spese di interpretazione e di traduzione dei documenti, le spese di viaggio qualora sia necessaria la presenza fisica in udienza dell'interessato che, al contrario, non sono previste dal D.P.R. n. 115/2002.

Il comma 2 tende a superare l'analoga esigenza che si presenta con riferimento alle domande presentate, ai sensi della Convenzione Aja del 25 ottobre 1980, concernente gli aspetti civilistici della sottrazione internazionale dei minori. Infatti, l'articolo 25 della citata Convenzione dà luogo ad una deroga rispetto ai requisiti attualmente vigenti per la concessione del beneficio del patrocinio a spese dello Stato: il beneficio spetta non solo a tutti i cittadini e residenti degli Stati membri dell'Unione europea ma anche ai cittadini e residenti degli Stati aderenti alla Convenzione che non siano membri dell'Unione europea, mentre l'articolo 26 della medesima Convenzione ha una portata ancora più impegnativa, ponendo dei vincoli a ciascuno Stato aderente ad assicurare ai soggetti istanti vittime di sottrazioni internazionali, l'assistenza di avvocati nelle procedure che si svolgono sul proprio territorio, ma senza spese a carico dei richiedenti, anche qualora non siano applicabili le norme sul patrocinio a spese dello Stato.

Pertanto la norma prevede che ogni Stato possa porre delle riserve su questo punto non oltre il momento della ratifica o adesione e poiché l'Italia non ha formulato tale riserva è tenuta ad assicurare l'assistenza legale a tutti i richiedenti, anche al di fuori dei limiti per l'accesso al patrocinio a spese dello Stato.

Il comma 3 riveste carattere meramente dispositivo in quanto chiarisce a chi va presentata l'istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (Consiglio dell'ordine del luogo di esecuzione), norma peraltro necessaria al fine di superare difformi interpretazioni fornite dai Consigli dei diversi distretti.

Da una analisi degli oneri attualmente sostenuti per gli onorari del gratuito patrocinio in materia civile, riferito all'anno 2014, si ricava che le 74.000 persone ammesse, hanno determinato un esborso a carico dell'Erario pari ad euro 58 milioni, ciò comportando una spesa pro capite pari a circa euro 784,00. A tale costo si è aggiunto, sempre in riferimento alle 74.000 persone ammesse al gratuito patrocinio civile, anche l'esborso per le altre spese ammesse a carico dell'erario, ovvero interpretazione, traduzione dei documenti, spese di viaggio, che per il 2014 sono state pari ad euro 12 milioni, ciò comportando una spesa aggiuntiva media pro capite pari a circa euro 162,00.

Ipotizzando che lo stesso importo venga erogato per un massimo di n. 200 procedure annuali, stima fondata non solo sugli attuali casi di sottrazioni di minori ma anche da una proiezione di casi di domande proposte ai sensi del Capo III della Convenzione dell'Aja del 23 novembre 2007, si avrà, secondo il seguente calcolo e in maniera prudentiale un costo annuo pari ad euro 189.200,00 ($200 \times (784,00 + 162,00)$), con decorrenza anno 2016.

Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, valutati in euro 189.200 annui, si provvede a decorrere dall'anno 2016 mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012 n. 234. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvederà al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo e riferirà in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvederà, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*) della legge 31 dicembre 2009 n. 196, nell'ambito del programma «Giustizia civile e penale» della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, si rileva che la RT non fornisce tutti i dati e le ipotesi poste alla base. In particolare, non esplicita i criteri che portano ad una stima complessiva della platea di 200 casi l'anno e non distingue i casi di obbligazioni alimentari di cui al comma 1 da quelli di sottrazione di minori di cui al comma 2.

Poiché il calcolo unitario delle spese ulteriori a quelle di patrocinio, come viaggio, traduzione, interpretariato, consulenza precontenziosa, è operato dalla RT dividendo le spese complessive per l'intera platea delle persone ammesse al patrocinio (12 mln su 74.000 persone ammesse), sembrerebbe necessario chiarire se non vi siano casi in cui il patrocinio sia limitato strettamente alle spese legali da cui deriverebbe una platea più ristretta e un onere unitario maggiore di quello considerato. Infatti, la stessa RT afferma che il DPR 115/2002 (Testo unico spese di giustizia) non prevede la copertura delle spese che ricadono

invece nel decreto legislativo 116/2005. Inoltre, non si evince chiaramente dalla RT se le altre spese siano incluse anche nella fattispecie di cui al comma 2.

Si evidenzia poi che rispetto ai dati adottati in merito alla platea ed alla spesa complessiva sostenuta dallo Stato nel 2014 per il patrocinio in materia civile (rispettivamente, 74.000 unità e 58 milioni di euro annui), la Relazione al Parlamento sull'applicazione della normativa in materia di patrocinio a spesa dello Stato, riferita anch'essa ai soli procedimenti civili del 2014¹¹, indica un numero complessivo di 124.884 istanze accolte, per un onere complessivo certificato in 53,8 milioni di euro. Ne risulterebbe, di conseguenza, una stima dell'onere di base unitario (non comprensivo anche delle altre spese) sensibilmente inferiore a quello invece indicato dalla RT (432 euro invece dei 784 cifrati).

Peraltro, la circostanza che la Convenzione dell'Aia del 2007 di cui al comma 1 sia stata firmata ma non ancora ratificata dagli Stati Uniti potrebbe in futuro ampliare notevolmente il numero degli interessati per cui sarebbero utili delucidazioni sulla possibilità che intervenga tale ratifica.

Pertanto, richiamandosi a quanto stabilito dall'articolo 17, comma 3, della legge di contabilità, in merito alla circostanza che la RT debba sempre indicare, oltre ai dati e metodi utilizzati per la quantificazione, anche le loro fonti e ogni elemento utile per la loro verifica tecnica in sede parlamentare, andrebbero perciò richieste le fonti documentali e ogni informazione aggiuntiva adeguata a supportare la fondatezza e soprattutto la prudenzialità dei parametri adottati nel calcolo, con particolare riferimento alle spese altre sostenute nel 2014 (interpretariato ecc.) e in merito all'indicazione del numero complessivo di n. 200 fattispecie in ragione annua, da considerare nell'aggiornamento degli oneri in caso di contenzioso civile transnazionale.

Quanto ai profili di stretta copertura di cui al comma 4, premesso che l'autorizzazione di spesa ivi indicata, essendo gli oneri in parola chiaramente non rimodulabili secondo la definizione di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *a*), della legge di contabilità – circostanza, quest'ultima, che ha imposto l'inserimento di una specifica clausola di salvaguardia – andrebbero richieste rassicurazioni in merito alle disponibilità esistenti a valere degli stanziamenti¹² iscritti nel bilancio vigente, che sono ad essa riferibili, al netto di impegni ad oggi già formalizzati ovvero in via di perfezionamento, nonché indicazioni in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse, a fronte degli analoghi fabbisogni di spesa cui si dovrà fare fronte nel prossimo futuro a valere delle medesime risorse.

Per quanto concerne la clausola di salvaguardia, essa appare rispondente ai canoni espressamente previsti dall'articolo 17, comma 12, della legge di contabilità, al fine di compensare gli eventuali debordi della spesa che siano riconducibili all'eventualità di una

¹¹ SENATO DELLA REPUBBLICA, [Doc. XCVI n. 3](#), 13 luglio 2015, pagine 9 e 20.

¹² La dotazione relativa all'autorizzazione di spesa indicata a copertura è associata in bilancio al capitolo di spesa n. 2815 dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze che reca una previsione di spesa di 100 milioni annui a decorrere dal 2016.

incongrua determinazione della spesa prevista *ex ante* rispetto ai fabbisogni di spesa effettivamente registrati *ex post* ¹³.

CAPO IV DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCALITÀ, DOGANE E AIUTI DI STATO

Articolo 8 *(Disposizioni relative alla tassazione dei veicoli di studenti europei in Italia. Caso EU Pilot 7192/14/TAXU)*

Il presente articolo, modifica il testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39; in particolare aggiunge all'articolo 8, comma quinto, un ulteriore periodo che ha la finalità di escludere dalla clausola di reciprocità il trattamento fiscale per gli autoveicoli in temporanea importazione quando questi siano immatricolati in uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o in uno Stato aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) con il quale sussiste un adeguato scambio di informazioni. Aggiunge inoltre al medesimo articolo 8 un ulteriore comma nel quale si prevede, per l'intero periodo del corso di studio svolto in Italia, l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per il veicolo da turismo¹⁴, utilizzato dallo studente immatricolato in uno Stato membro dell'Unione europea o aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo (SEE) nel quale lo studente risiede e con il quale sussista un adeguato scambio di informazioni.

Modifica inoltre l'articolo 18 del citato DPR 39/1953 circoscrivendo la condizione di reciprocità di trattamento, ai fini del riconoscimento dell'esenzione trimestrale dal pagamento della tassa di circolazione per autoveicoli in temporanea importazione, solo per i Paesi terzi non appartenenti all'UE o non aderenti all'accordo sul SEE con il quale sussiste un adeguato scambio di informazioni; pertanto la condizione di reciprocità di trattamento non è applicabile agli Stati membri dell'UE e aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo.

Nella relazione illustrativa si legge che le modifiche apportate all'articolo 8 del citato DPR 39/1953 si rendono necessarie al fine di chiudere il caso EU Pilot 7192/14/TAXU con il quale la Commissione europea ha contestato l'incompatibilità della normativa italiana in materia di tasse automobilistiche con la direttiva 83/182/CEE relativa alle franchigie fiscali applicabili all'interno della Comunità in materia di importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto. Inoltre sia l'articolo 8 sia l'articolo 18 del citato DPR 39/1953 subordinano in modo illegittimo - rispetto ai paesi UE e aderenti al SEE perché in contrasto con gli obiettivi di promuovere la libera circolazione di persone e merci all'interno della UE e di prevenire i casi di doppia imposizione - l'applicazione della franchigia trimestrale alla condizione di reciprocità di trattamento da parte del Paese estero nel quale risiede il possessore dell'autoveicolo temporaneamente importato.

La RT considera la disposizione con riferimento alla sola abolizione dell'obbligo di immatricolazione del veicolo in Italia per gli studenti provenienti da altri Stati membri. Poiché il numero dei soggetti interessati all'agevolazione è limitato, conclude evidenziando

¹³ A tale proposito, va segnalato che i dati relativi all'esercizio 2015 indicavano, in relazione agli stanziamenti della Missione Giustizia, un valore assoluto complessivo di 1.025 milioni di circa riconducibile alla componente riferibile ad oneri rimodulabili (di cui 1.000 milioni di Fabbisogno e 25 milioni di Fattore legislativo), a fronte di una dotazione complessiva di assegnazioni della medesima missione - comprensiva della quota di stanziamenti non rimodulabile - pari a 7.800 mln circa. Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., La spesa delle Amministrazioni centrali dello Stato, edizione 2015, sul sito del dipartimento.

¹⁴ Come definito dall'articolo 2, lettera b) della direttiva 83/182/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983

che l'articolo in esame determina una perdita di gettito valutata come assolutamente trascurabile.

Al riguardo, anche se appare verosimile l'affermazione della RT circa la limitatezza del numero di soggetti beneficiari della disposizione in parola, si rammenta l'esigenza di produrre comunque elementi informativi in ordine alla numerosità dei casi, all'effettivo importo finora incassato per tali fattispecie e all'andamento delle variabili nel tempo.

Articolo 9

(Esenzioni a favore dei veicoli per il trasporto di merci temporaneamente importate dall'Albania in esecuzione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione con l'Unione europea)

L'articolo in esame, modificando la vigente legge 7 gennaio 2008¹⁵, aggiunge l'articolo 2-*bis* con la finalità di concedere le esenzioni - mediante emanazione di appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze¹⁶ - dalle tasse automobilistiche e dal diritto fisso istituito dalla legge 28 dicembre 1959, n. 1146¹⁷ agli automezzi adibiti a trasporti internazionali di cose, importati temporaneamente dalla Repubblica di Albania e appartenenti a persone ivi stabilmente residenti.

Conseguentemente aggiunge il comma 1-*bis* all'articolo 3 con cui valuta in 3.398.072,52 di euro, a decorrere dall'anno 2016, gli oneri recati dalla citata nuova disposizione; alla loro copertura provvede con la corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282.

Specifica poi che i decreti su indicati dovranno essere adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Nella relazione illustrativa viene evidenziato che la modifica permette di superare alcuni profili di incompatibilità tra la normativa italiana e gli accordi comunitari; sul punto rammenta che l'Unione Europea ha sottolineato che il mantenimento della vigente normativa in tema di diritto fisso sarebbe suscettibile di condurre ad una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia. L'adozione dei suddetti decreti, sempre come si legge in relazione illustrativa, permetterà anche di eliminare una distorsione dei traffici commerciali segnalata dall'autorità portuale di Ancona, consistente nel fatto che gli autotrasportatori albanesi transitano per il porto di Trieste ove, in base ad un decreto del 1960, non è dovuto il diritto fisso di importazione.

La RT sottolinea che l'esenzione a favore dei veicoli per il trasporto di merci temporaneamente importati dall'Albania, consente di non riscuotere dagli autotrasportatori albanesi i diritti fissi e la tassa di circolazione previsti, rispettivamente, dall'articolo 2 della legge n. 1146 del 1959 e dall'articolo 2 della legge n. 820 del 1973. Utilizza quindi i dati di fonte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, risultanti dalle dichiarazioni per l'anno 2014, Registro A22, codice tributo 423, relativamente alle merci autotrasportate dall'Albania; dall'esame dei dati valuta la perdita di gettito derivante dal provvedimento in 3.398.072,52 euro su base annua. Conclude evidenziando che alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del FISPE.

¹⁵ Concernente la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra, fatto a Lussemburgo il 12 giugno 2006.

¹⁶ Da adottare ai sensi dell'articolo 2 della L. 820/1973 e dall'articolo 2 della L. 1146/1959.

¹⁷ Concernente l'Istituzione di un diritto fisso per gli autoveicoli e i rimorchi adibiti al trasporto di cose, importati temporaneamente in Italia ed appartenenti a persone residenti stabilmente all'estero.

Al riguardo si evidenzia che la RT non consente di verificare la stima proposta non fornendo dati, anche riferiti a più anni, circa il flusso di veicoli interessati, la numerosità e la permanenza media sul territorio italiano. Inoltre, la perdita di gettito non sembra esser stata estrapolata all'anno 2016; anche sul punto sarebbe importante acquisire informazioni (ad esempio i dati relativi agli incassi del pertinente tributo riferiti ad un arco temporale e non al solo anno 2013) al fine di poter verificare l'andamento nel tempo; si ricorda che la stima assume gli incassi 2013 come dato costante nel tempo. Inoltre l'esenzione ora accordata potrebbe incentivare il trasporto internazionale di beni, importati temporaneamente dalla Repubblica di Albania, con automezzi di soggetti residenti in Albania. Si ricorda che tale flusso verso l'Italia è rappresentato essenzialmente da semilavorati prodotti da aziende italiane che hanno delocalizzato parte o tutto il processo produttivo. Inoltre, sempre dai dati di commercio Italia-Albania, si evince che la crescita delle importazioni italiane negli anni dal 2011 al 2013 è stata pari all'11% (incremento delle importazioni nel 2012 rispetto al 2011) e al 12,3% (incremento delle importazioni nel 2013 rispetto al 2012)¹⁸; tali andamenti potrebbero quindi aumentare ancora nel tempo con conseguenti possibili riflessi sulla perdita di gettito attesa. Un supplemento informativo è quindi necessario per riscontrare l'indicazione dell'importo dell'onere come dato fisso nel tempo, pari esattamente agli incassi del tributo per l'anno 2013, assunti peraltro senza arrotondamenti e con importo espresso in centesimi¹⁹.

Con riferimento poi alla forma di copertura sul FISPE andrebbe chiarito se sono presenti risorse accantonate finalizzate allo scopo, atteso che alla data del 24/02/2016 sul capitolo 3075 non risultano disponibilità sufficienti a far fronte all'onere indicato.

In considerazione di quanto precede, appaiono opportuni chiarimenti.

Articolo 10

(Modifiche alle aliquote IVA applicabili al basilico, al rosmarino e alla salvia freschi destinati all'alimentazione. Caso EU Pilot 7292/15/TAXU)

L'articolo in esame - abrogando il numero 12-*bis* della tabella A, parte II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e, contestualmente sostituendo il numero 38-*bis* della tabella A, parte III del medesimo D.P.R. - innalza l'aliquota IVA applicabile alle cessioni di basilico, rosmarino e salvia freschi destinati all'alimentazione, portandola dal 4% al 10%²⁰.

¹⁸ I dati sono tratti dalla pubblicazione "Info Mercati Esteri" curata dall'Ambasciata d'Italia - Albania in collaborazione con l'Agenzia per la promozione all'estero e all'internazionalizzazione delle imprese italiane - ICE. Si veda anche il sito www.infomercatiesteri.it.

¹⁹ Si osserva poi che il minor gettito potrà provenire non solo dall'esenzione della tassa di circolazione e del diritto fisso ma anche - quale effetto diretto del plausibile incentivo ad importazioni effettuate tramite autotrasportatori albanesi (i quali peraltro beneficiano di una maggiore competitività per effetto essenzialmente del minor costo orario dei lavoratori albanesi rispetto agli operatori di settore italiani) - dalla possibile contrazione dei volumi di affari degli autotrasportatori nazionali con conseguenti perdite in termini di gettito per l'Erario.

²⁰ La modifica si rende necessaria, così come si legge in relazione illustrativa, al fine di chiudere il caso EU Pilot 7292/15/TAXU che ha censurato l'applicazione dell'aliquota super ridotta del 4%, da parte dell'Italia, a prodotti che non godevano, al 1° gennaio 1991 di tale beneficio fiscale.

La RT evidenzia che l'innalzamento dell'aliquota IVA dal 4 al 10 per cento applicabile alle cessioni di piante di basilico, rosmarino e salvia, comporta un aumento di gettito ai fini IVA di trascurabile entità. A tal fine ha considerato le operazioni imponibili al 4% relative alla coltivazione di spezie, piante aromatiche e farmaceutiche²¹ verso consumatori finali; il valore imponibile di tali operazioni è risultato pari a 779.300 euro ed ha ipotizzato che il 50% di esse fosse riferibile alle piante in argomento. Su tale importo ha calcolato un aumento dell'aliquota di 6 punti percentuali, con un incremento di gettito ai fini IVA di trascurabile entità.

Al riguardo, pur evidenziando che la RT non indica la banca dati da cui ha tratto le informazioni su esposte e gli elementi che hanno condotto all'ipotesi del 50%, non si hanno osservazioni da formulare in quanto è prudentiale non aver considerato ai fini di copertura degli oneri finanziari del DDL in esame l'incremento di gettito IVA associabile alla norma in esame.

Articolo 11
(Modifiche all'aliquota IVA applicabile ai preparati per risotto. Caso EU Pilot 7293/15/TAXU)

L'articolo in esame sopprime al numero 9 della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il riferimento al codice *ex* 21.07.02 della Tariffa doganale comune in vigore al 31 dicembre 1987, attualmente corrispondente alla voce 1904.9010 della Nomenclatura combinata. In tal modo innalza dal 4% al 10% l'aliquota IVA applicabile alle cessioni di preparazioni alimentari a base di riso in conseguenza dell'applicazione del n. 80 della tabella, parte III del decreto 633/1972 che riferisce tale aliquota alle "preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (v.d. *ex* 21.07)".

In relazione illustrativa si legge che la norma è finalizzata alla chiusura del caso EU Pilot 7293/15/TAXU in cui la Commissione europea ha rilevato l'incompatibilità dell'aliquota IVA agevolata per la fattispecie con l'articolo 110 della direttiva 2006/112/CE che consente di mantenere le aliquote inferiori al 5% per le sole operazioni che al 1° gennaio 1991 già godevano di tale beneficio²². Ricorda che la violazione è stata rilevata alla luce della circostanza che la citata disposizione (n. 9 della Tabella) è stata modificata per prevedere l'applicazione di detta aliquota in data successiva al 1 gennaio 1991 (art. 3, comma 3, lett. a) del DL 415/1995.

La RT evidenzia che la norma comporta un maggior gettito ai fini IVA di circa 4,7 mln di euro a decorrere dall'anno 2016. Per la stima ha considerato il peso che i piatti pronti hanno nel paniere composto dall'Istituto nazionale di statistica – ISTAT (anno 2015) all'interno del gruppo dei prodotti alimentari preparati, evidenziandone una quota pari a circa il 32%. Tale peso è stato applicato alla voce "spese alimentari" nei consumi delle famiglie; ipotizzando che la metà sia attribuibile ai preparati per risotti e scorporando l'IVA dal valore complessivo delle citate spese, giunge a definire la base imponibile a fini IVA,

²¹ Di cui al codice attività 01.28.00 della classificazione ATECO 2007.

²² In merito alla questione relativa all'aliquota IVA del 4% si pone all'attenzione la recente risoluzione n. 72/E del 24 luglio 2014 dell'Agenzia delle entrate – direzione centrale normativa in cui si ribadisce che ai prodotti in argomento, per le loro caratteristiche merceologiche, si rende applicabile l'aliquota IVA agevolata del 4%.

pari a 78,356 mln di euro²³, per i preparati in argomento. Applicando a tale base imponibile i sei punti percentuali in più, definisce un incremento di gettito pari a 4,7 mln di euro a decorrere dall'anno 2016.

Al riguardo si rappresenta che la RT non fornisce indicazioni di tutte le banche dati utilizzate per ricavare i valori posti alla base della quantificazione; in particolare nella parte in cui la RT associa alla voce "spese alimentari" nei consumi delle famiglie l'importo di 505,528 mln di euro che non si è potuto riscontrare. Da una ricostruzione fatta utilizzando la tabella relativa alla Struttura di ponderazione per sottoclasse di prodotto (indice nazionale per l'Intera collettività – NIC – anno 2015) presentata dall'ISTAT²⁴ è stato possibile verificare positivamente soltanto l'indicazione del peso esposto in RT, pari al 32%, e relativo ai piatti pronti rispetto al gruppo dei prodotti alimentari preparati²⁵. Sul punto peraltro andrebbe operato comunque un aggiornamento a dati ISTAT più recenti disponibili.

Sarebbe stato preferibile poter disporre della spesa dei consumatori per l'acquisto di preparati a base di risotto o comunque di una informazione più prossima alla fattispecie (ad esempio riguardante la spesa per i prodotti alimentari – piatti pronti – codice 01.1.9.4)²⁶.

Si osserva inoltre che la RT non fornisce elementi a supporto dell'affermazione per cui la metà delle spese alimentari nei consumi delle famiglie sia attribuibile ai preparati per risotti²⁷.

Articolo 12

(Disposizioni in materia di consorzi agrari. Procedura di cooperazione n. 11/2010 per aiuti di Stato esistenti ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 659/1999)

Il comma 1 dell'articolo in esame modifica la vigente disciplina contenuta nell'articolo 1, comma 460 della legge 30 dicembre 2004, n. 344, disponendo che la tassazione degli utili dei consorzi agrari di cui all'articolo 9 della legge 23 luglio 2009, n. 99²⁸ sia applicata sulla quota del 50% degli utili netti annuali, a fronte della vigente quota di reddito tassabile pari al 40%²⁹. Quindi la rimanente parte degli utili non concorre a formare il reddito imponibile a condizione che sia destinata alle riserve indivisibili e che ne sia esclusa la possibilità di distribuzione, sotto qualsiasi forma, ai soci.

Il successivo comma 2 dispone che le norme citate si applichino a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.

²³ Il dato è così costruito: 505,528 mln di euro (valore dei prodotti alimentari come da paniere ISTAT)*32,24%/2/1,04 = 78,356 mln di euro.

²⁴ Rinvenibile sul sito dell'ISTAT -

²⁵ Si è rapportato il peso dei piatti pronti (codice 01.1.9.49 rispetto al totale dei prodotti del gruppo contrassegnato dal codice 01.1.9 – quindi il dato è così ricavato: 1.019/3.161 = 32,23%.

²⁶ Codice tratto da ISTAT - indice dei prezzi al consumo - anno 2015 - struttura gerarchica e paniere.

²⁷ Da fonte ISTAT si evince che nell'aggregato "piatti pronti" (01.1.9.4.0) sono compresi le seguenti categorie: piatti pronti surgelati, pizza surgelata, bastoncini di pesce surgelati.

²⁸ La normativa vigente prevede che, i consorzi agrari sono costituiti in società cooperative disciplinate dalle disposizioni di cui agli articoli 2511 e seguenti del codice civile. L'uso della denominazione di consorzio agrario è riservato esclusivamente alle società cooperative così individuate. I consorzi agrari sono considerati cooperative a mutualità prevalente indipendentemente dai criteri stabiliti dall'articolo 2513 del codice civile qualora rispettino i requisiti di cui all'articolo 2514 del medesimo codice.

²⁹ Attualmente, dal punto di vista fiscale, i consorzi agrari si collocano nell'ambito delle società cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 1, comma 460, lettera b) della citata L311/2004.

La relazione illustrativa specifica che la disposizione è volta a sanare la procedura di cooperazione in materia di aiuti di Stato n. 11/2010, in quanto la Commissione Europea ha stabilito che le agevolazioni fiscali di cui godono i consorzi agrari, così come definiti dal citato articolo 9 della L 99/2009, costituiscono un aiuto di Stato esistente. La Commissione ritenendo che non ricorrano le deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)³⁰, ha dato inizio alla procedura di cooperazione intesa alla revisione del regime di aiuti a favore dei consorzi agrari. A fronte di ciò le Autorità italiane si sono impegnate, oltre che a modificare la normativa nel senso ora indicato, anche ad attivare un costante sistema di monitoraggio del beneficio che ne consegue a favore di consorzi agrari così da verificare che rimanga sempre al di sotto dell'importo complessivo del regime "*de minimis*".

La RT ricorda che sul piano del trattamento fiscale i consorzi agrari si collocano nell'ambito delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 460, lettera b), della legge n. 311 del 2004, secondo cui le società cooperative a mutualità prevalente — diverse dalle cooperative agricole (lettera a) e dalle cooperative di consumo (lettera b-bis) — devono sottoporre a tassazione ordinaria la quota del 40% degli utili netti annuali, più il 3% degli utili destinati a riserva legale. La restante parte degli utili non concorre a formare il reddito imponibile sempreché venga destinata a riserva legale, con esclusione della possibilità di distribuirla tra i soci sotto qualsiasi forma.

Sottolinea inoltre che le Autorità italiane si sono impegnate a revisionare il regime in questione, proponendo sia l'incremento della quota assoggettata a tassazione ordinaria (che passa dal 40% al 50%) sia di attivare un sistema costante di monitoraggio circa il rispetto dei limiti posti dal regime "*de minimis*". Specifica inoltre che la normativa fiscale vigente prevede l'ulteriore tassazione del 3%³¹ sugli utili netti annuali destinati alla riserva legale.

Evidenzia poi che per effetto della nuova disciplina i consorzi agrari risulteranno assoggettati, complessivamente, alla tassazione della quota del 53% degli utili netti annuali.

Conclude evidenziando che le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e comportano effetti positivi sui saldi di finanza pubblica che potranno essere quantificati a consuntivo del processo di monitoraggio sopra indicato.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare in considerazione del fatto che verosimilmente la disposizione in parola potrà generare effetti positivi in termini di gettito, da quantificare a consuntivo, e che gli stessi non sono stati considerati per la copertura degli oneri del DDL in esame. Tuttavia occorrerebbe acquisire una conferma circa la possibilità che il previsto monitoraggio possa essere svolto adeguatamente avvalendosi delle dotazioni finanziarie ed organiche esistenti.

³⁰ In particolare dei paragrafi 2 e 3 lettere a), c), d). In generale, l'articolo 107, paragrafo 1 del TFUE prevede che salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno – nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri – gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

³¹ Cioè il 10% (previsto dall'articolo 6 del citato D.L. 63/2002) della quota del 30% degli utili netti annuali che deve essere destinata a riserva legale indivisibile ai sensi dell'articolo 2545-ter del Codice civile.

Articolo 13
**(Modifiche al regime di determinazione della base imponibile per alcune imprese
marittime. Decisione C (2015) 2457 del 13 aprile 2015)**

Il comma 1 dell'articolo in esame modifica parzialmente il vigente regime opzionale forfetario di determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime (c.d. *tonnage tax*³²) contenuto nel capo VI del titolo II (articoli da 155 a 161 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 – TUIR).

In particolare la lettera *a*) del comma 1 aggiunge un periodo al comma 5 dell'articolo 157 del TUIR, in tema di limiti all'esercizio dell'opzione ed alla sua efficacia. Nello specifico la novella intende garantire che a seguito dell'uscita dal regime in parola la possibilità di esservi riammessi non possa aver luogo prima del quinto periodo di imposta successivo a quello in cui è venuta meno l'opzione. La nuova disposizione, ai sensi del comma 2 dell'articolo in commento, si applica per le cause di decadenza verificatesi a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della nuova disciplina in commento; pertanto per le società decadute in precedenza continueranno ad applicarsi le vigenti disposizioni.

La lettera *b*) del comma 1 sostituisce gran parte del comma 1 dell'articolo 158 del TUIR in materia di plusvalenze e minusvalenze³³. Quando la cessione ha ad oggetto una nave già di proprietà del soggetto prima dell'esercizio dell'opzione per il regime della *tonnage tax*, all'imponibile determinato forfetariamente deve aggiungersi un ammontare pari al minore importo tra la plusvalenza latente³⁴ e la plusvalenza realizzata ai sensi dell'articolo 86 del TUIR³⁵; tuttavia tale minor importo non può comunque essere inferiore alla plusvalenza latente diminuita dei redditi relativi alla nave oggetto di cessione – determinati secondo il regime forfetario in argomento³⁶ – e fino a concorrenza della stessa plusvalenza latente. Per la determinazione della plusvalenza, ai sensi del citato art. 86 del TUIR, il costo non ammortizzato è determinato secondo i valori fiscali individuati sulla base delle disposizioni vigenti, in assenza dell'esercizio dell'opzione per il regime della *tonnage tax*³⁷. Viene poi modificato anche il comma 2 del medesimo articolo 158 del TUIR al fine di rendere coerente la nuova modalità di calcolo delle plusvalenze con le fattispecie in cui all'unità ceduta, prima dell'opzione per il regime forfetario, si sia applicata l'agevolazione di cui all'articolo 145, comma 66, della legge 23 dicembre 2000, n. 388³⁸, per la quale le plusvalenze concorrono all'imponibile limitatamente al 20% del loro ammontare. Per quanto attiene al termine di decorrenza delle disposizioni in commento, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 13, si prevede che esse si applichino con riferimento alle opzioni esercitate a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della disciplina qui in esame; a tal fine non rilevano i rinnovi delle opzioni esercitate nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della nuova disciplina.

³² La *tonnage tax*, sinteticamente, è un regime fiscale opzionale forfetario ed unitario di determinazione del reddito derivante dall'utilizzo delle navi iscritte nel Registro internazionale, parametrato al tonnellaggio ed all'anzianità delle navi ed è alternativo al regime fiscale ordinario; l'opzione è decennale.

³³ Si rammenta che l'imponibile determinato ai fini della *tonnage tax* comprende anche la plusvalenza o minusvalenze realizzate, ai sensi dell'articolo 158 del TUIR.

³⁴ Così calcolata: differenza tra il valore normale della nave ed il costo non ammortizzato della stessa.

³⁵ Cioè: le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso, mediante risarcimento o assegnazione ai soci o destinate a finalità estranee all'impresa. In caso di cessione a titolo oneroso o risarcimento la plusvalenza è costituita dalla differenza tra il corrispettivo o l'indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, ed il costo non ammortizzato; nel caso invece di assegnazioni la plusvalenza è costituita dalla differenza tra il valore normale ed il costo non ammortizzato dei beni.

³⁶ Si rammenta che il reddito imponibile ai fini della *tonnage tax* è determinato in via forfetaria ed unitaria sulla base del reddito giornaliero di ciascuna nave secondo degli scaglioni specifici legati al tonnellaggio netto dell'unità (si veda in proposito l'articolo 156 del TUIR).

³⁷ Quindi secondo i criteri di determinazione delle plusvalenze ai sensi del citato articolo 86 del TUIR.

³⁸ In ragione del quale nel reddito derivante dall'uso di navi iscritte nel registro internazionale, la plusvalenza realizzata concorre in misura pari al 20% del suo ammontare.

Il comma 4 dispone che per i rinnovi delle opzioni esercitate nei periodi precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della disciplina in esame – nel caso di cessione di navi di proprietà dell'utilizzatore già prima dell'applicazione della *tonnage tax* – deve aggiungersi, all'imponibile determinato secondo le disposizioni dell'articolo 156 del TUIR, la plusvalenza determinata secondo l'articolo 86 del TUIR (in applicazione dell'articolo 158, comma 1 del TUIR come novellato dalla presente disposizione). La disciplina del presente comma si applica anche alle cessioni di navi che costituiscono un complesso aziendale, così come definito dall'articolo 158, comma 3 del TUIR (quindi ai fini delle plusvalenze si considera complesso aziendale quando le navi costituiscono almeno l'80% del valore dell'azienda al lordo dei debiti finanziari).

Il comma 5 prevede che alle opzioni esercitate precedentemente al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della disciplina in esame, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 158 del TUIR nella sua versione vigente, quindi antecedente alle modifiche operate dal presente articolo 13.

Il comma 6 disciplina la non applicazione della revoca dell'opzione per la *tonnage tax* per mancato rispetto dell'obbligo di formazione dei cadetti qualora l'omesso versamento, da parte dell'impresa marittima, delle somme previste dall'articolo 7, comma 3 del decreto del ministro dell'economia e delle finanze 23 giugno 2005³⁹ sia inferiore al 10% di quanto dovuto e, in ogni caso, non superiore all'importo di euro 10.000; prevede poi che sull'importo dell'omesso versamento si applichi la sanzione del 50%.

Il comma 7 prevede che sia comunque possibile regolarizzare l'omesso versamento, totale o parziale, dell'importo annuo, di cui al citato articolo 7, comma 3 del DM 23/06/2005, entro un anno dal termine previsto⁴⁰, purché la violazione non sia stata già constatata o non siano già iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento. Sull'importo del versamento omesso si applica la sanzione del 20% e si calcolano gli interessi moratori al tasso legale con maturazione giornaliera.

Il comma 8 dispone che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze saranno definite le modalità attuative delle disposizioni contenute nei commi 6 e 7 del presente articolo.

Il comma 9 prevede che le norme di cui ai commi da 6 ad 8, si applicano ai versamenti dovuti a decorrere dalla data di entrata in vigore della disciplina in commento.

Infine il comma 10 consente la regolarizzazione degli omessi o tardivi versamenti risultanti alla data di entrata in vigore della nuova disciplina versando il dovuto entro novanta giorni dalla medesima data, con le modalità di cui al comma 8.

In relazione illustrativa si legge che l'articolo introduce una serie di modifiche al vigente regime fiscale della *tonnage tax* che le Autorità nazionali si sono impegnate ad apportare, in sede di richiesta di proroga del suddetto regime forfetario presso le competenti Istituzioni comunitarie, e sulla cui base la Commissione europea, con decisione C (2015) 2457 del 13 aprile 2015, ha ritenuto il regime di aiuti in questione compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'unione europea (TFUE).

La RT evidenzia che le nuove disposizioni assumono, essenzialmente, carattere antielusivo. Descrive pertanto la portata normativa delle norme in esame soffermandosi sugli effetti in termini di gettito associabili ad alcune disposizioni. In particolare, evidenzia che la lettera a) del comma 1 poiché reca una misura di natura antielusiva ha un potenziale

³⁹ Il quale così recita: L'obbligo di formazione di cui all'art. 157, comma 3, del testo unico, si ritiene assolto laddove il soggetto interessato provveda ad imbarcare un allievo ufficiale per ciascuna delle navi in relazione alle quali sia stata esercitata l'opzione o, in alternativa, provveda, al fine di assicurare tale addestramento, a versare al Fondo nazionale marittimi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1984, n. 1195, ovvero ad istituzioni aventi analoghe finalità un importo annuo, da determinarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in base al numero delle unità navali interessate e ai costi medi connessi all'attività formativa.

⁴⁰ Di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2008.

effetto positivo sul gettito erariale la cui misurazione però, non è agevole vista l'impossibilità di procedere a puntuali stime di impatto.

Anche per il disposto di cui alla lettera b) del comma 1, la RT rappresenta che in ragione della modifica del calcolo delle plusvalenze da assoggettare a tassazione non potranno mai emergere minusvalenze conseguenti la cessione di una nave in corso di vigenza dell'opzione.

Il medesimo effetto può riscontrarsi con riferimento al comma 4 che determinerà un azzeramento dell'ammontare delle minusvalenze e nel contempo un aumento delle plusvalenze con conseguente incidenza sull'importo del reddito imponibile.

Con riferimento poi ai commi da 6 a 10 sottolinea che, essendo questi volti a garantire l'applicazione della disciplina in esame ed in particolare la regolarizzazione del pagamento dell'imposta, gli stessi sono suscettibili di comportare effetti positivi in termini di gettito che, prudenzialmente, non vengono stimati.

Quindi evidenzia che gli effetti in termini di gettito appaiono di difficile puntuale determinazione considerata la natura straordinaria delle operazioni di cessione delle navi e la coesistenza di tre diversi regimi di determinazione delle minus/plusvalenze specialmente negli anni prossimi al momento di approvazione della disciplina in commento.

Supporta quindi le valutazioni finanziarie con l'analisi dei dati della serie storica delle dichiarazioni dei redditi Unico società di capitali per gli anni di imposta dal 2005 al 2013 evidenziando che i circa 90 soggetti che hanno aderito al regime sin dal 2008 sono rimasti pressoché invariati, laddove il dato provvisorio per il 2015 sembra indicare in 40 il numero di soggetti aderenti al regime opzionale in argomento. Dall'analisi dei dati si evince che circa il 45% dei soggetti avrà l'opportunità di rinnovare l'opzione in scadenza già dalla prossima annualità d'imposta mentre mediamente i restanti soggetti dovranno decidere se rinnovare l'opzione entro i prossimi tre anni. L'osservazione dei dati rileva un andamento non costante tra le plusvalenze e minusvalenze con una prevalenza significativa di queste ultime rispetto alle plusvalenze. Quindi, considerando che la nuova modalità di calcolo non ammette l'emersione di componenti negative straordinarie di reddito, si dovrebbe osservare una propensione all'aumento della base imponibile e quindi un aumento di gettito per l'erario. Invece con riferimento ai possibili futuri nuovi aderenti alla *tonnage tax* (comunque in numero esiguo visto che i maggiori operatori hanno già effettuato l'opzione) presume che non si abbiano ulteriori significativi effetti anche se essi saranno classificabili come positivi in quanto le nuove disposizioni tendono a contrastare le pratiche elusive.

Quindi in via prudenziale, pur riscontrando i succitati potenziali elementi capaci di generare maggior gettito, non ascrive effetti positivi a favore dell'erario.

Al riguardo atteso il carattere antielusivo delle disposizioni in commento e considerato l'atteggiamento prudenziale della RT che non ascrive effetti positivi di gettito alle norme esaminate, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 14

(Attuazione della decisione 2009/917/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sull'uso dell'informatica nel settore doganale)

Il comma 1 dell'articolo in esame, designa l'Agenzia delle dogane e dei monopoli quale amministrazione doganale competente, responsabile a livello nazionale del sistema informativo doganale.

Il comma 2 prevede che l'accesso diretto ai dati inseriti nel sistema informativo doganale è riservato, ai sensi dell'articolo 7 della citata decisione n. 2009/917/GAI, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in qualità di amministrazione doganale responsabile a livello nazionale, nonché al Corpo della Guardia di Finanza, in qualità di forza di polizia economica e finanziaria a norma del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, che attribuisce a tale corpo compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni anche in materia di diritti doganali, di confine e altre risorse proprie nonché di uscite del bilancio dell'Unione europea.

La RT afferma che la norma designa l'Agenzia delle dogane e dei monopoli in qualità di amministrazione doganale responsabile a livello nazionale del sistema informativo doganale. La norma non comporta oneri aggiuntivi per l'erario, in quanto, ai sensi del decreto ministeriale 23 febbraio 2007, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli opera già quale autorità responsabile a livello nazionale del suddetto sistema informativo doganale.

Al riguardo, nulla da osservare.

CAPO V DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

Articolo 15

(Iscrizione nel registro internazionale italiano di navi in regime di temporanea dimissione di bandiera comunitaria)

La norma nel modificare l'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto-legge n. 457 del 1997, consente di iscrivere nel registro internazionale italiano anche le navi di bandiera comunitaria in regime di temporanea dimissione a seguito di locazione a scafo nudo a soggetti italiani o europei.

La RT afferma che la disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 16

(Disposizioni sanzionatorie per i gestori delle infrastrutture, per le imprese ferroviarie e per gli operatori del settore nei casi di inosservanza delle norme e delle raccomandazioni dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie)

I commi 1 e 2 sanzionano alcune fattispecie di inosservanza da parte degli operatori ferroviari delle disposizioni adottate dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) in materia di sicurezza ferroviaria.

Il comma 3 dispone che l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle relative sanzioni è effettuato dall'ANSF che a tal fine può stipulare una convenzione con il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza. Qualora il comportamento sanzionabile arrechi pregiudizio alla sicurezza del sistema ferroviario, l'ANSF può adottare le misure cautelari della sospensione totale o parziale dell'efficacia del titolo, o inibire la circolazione dei veicoli o l'utilizzo del personale sino alla cessazione delle condizioni che hanno comportato l'applicazione della misura stessa.

Il comma 4 attribuisce al personale dell'ANSF, incaricato dalla stessa di espletare gli accertamenti previsti, nell'esercizio di tali funzioni, la qualifica di pubblico ufficiale.

Il comma 5 prevede l'applicazione delle disposizioni penali di cui alla legge n. 689 del 1981 per le procedure conseguenti all'accertamento delle violazioni, le impugnazioni e la tutela giurisdizionale. A tale fine il direttore dell'ANSF nomina un dirigente competente ad irrogare le sanzioni. Avverso l'accertamento è ammesso il ricorso al direttore dell'ANSF.

Il comma 6 per la riscossione delle sanzioni prevede l'applicazione dell'articolo 27 della legge n. 689 del 1981 in materia di esecuzione forzata.

Il comma 7 stabilisce che i proventi da sanzioni siano devoluti allo Stato.

La RT afferma che l'Agenzia provvederà agli adempimenti scaturenti dalla presente disposizione avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Secondo la RT dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Inoltre, al momento per la RT non risulta possibile effettuare delle previsioni per le maggiori entrate in quanto le stesse sono correlate a eventi mai sanzionati antecedentemente.

Al riguardo, atteso che gli eventi in esame non sono mai stati sanzionati antecedentemente, andrebbe chiarito se il personale dell'Agenzia necessiti di un periodo di formazione per lo svolgimento delle nuove funzioni e se queste ultime possano essere effettuate con le risorse umane disponibili a legislazione vigente ovvero possano creare in capo all'Agenzia possibili carenze di organico in altri ambiti.

La RT infatti si limita ad affermare che si provvederà a valere delle risorse disponibili senza però fornire dati su tali risorse e senza chiarire come le nuove attività impatteranno su di esse.

Infine, andrebbe assicurato che anche la convenzione che l'Agenzia può stipulare con il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, possa determinare attività da effettuarsi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

CAPO VI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELL'AMBIENTE

Articolo 17 (Disposizioni relative alla protezione della fauna selvatica omeoterma e al prelievo venatorio. Caso EU Pilot 6955/14/ENVI)

L'articolo impone che la fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta sia annotata sul tesserino venatorio subito dopo l'abbattimento.

La RT esclude oneri per la finanza pubblica, trattandosi di norma di natura ordinamentale.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 18

(Disposizioni relative allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio. Caso EU-Pilot 7334/15/CLIM)

La lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 18 introduce due modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo n. 162 del 2011, che detta le condizioni per il rilascio e il trasferimento delle autorizzazioni allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio (CO₂).

La prima modifica è disposta dal punto 1) della lettera *a*) che aggiunge la nuova lettera *g-bis*) all'articolo 14, al fine di prevedere quale ulteriore condizione per il rilascio dell'autorizzazione allo stoccaggio che, in caso di più siti di stoccaggio nella stessa unità idraulica, le potenziali interazioni di pressione siano tali che tutti i siti rispettino simultaneamente le prescrizioni del medesimo decreto legislativo n. 162 del 2011.

La seconda modifica recata dal punto 2) della lettera *a*) aggiunge il comma *1-bis*) all'articolo 14, al fine di prevedere che per ciascuna unità idraulica può essere rilasciata un'unica autorizzazione.

La lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 18 aggiunge il comma *2-bis*), all'articolo 17 del D.Lgs. n. 162 del 2011, che disciplina i casi per la modifica, il riesame, l'aggiornamento, la revoca e decadenza dell'autorizzazione allo stoccaggio di biossido di carbonio (CO₂). Il nuovo comma *2-bis*) stabilisce che il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la regione territorialmente interessata, anche su parere del Comitato, riesamina ed eventualmente aggiorna l'autorizzazione allo stoccaggio nei seguenti casi:

- a) qualora risulti necessario in base ai più recenti risultati scientifici e progressi tecnologici;
- b) cinque anni dopo il rilascio dell'autorizzazione e, in seguito, ogni dieci anni, fatte salve le disposizioni di cui alla predetta lettera *a*) e alle lettere da *a*) a *d*) del comma 3 dell'articolo 17.

La lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 18 aggiunge un nuovo periodo al comma 6 dell'articolo 21 del D.Lgs. n. 162 del 2011, sulla disciplina per la vigilanza e il controllo di tutte le attività di esplorazione, realizzazione degli impianti, iniezione di biossido di carbonio (CO₂) e gestione dei siti, attraverso lo svolgimento di ispezioni periodiche ed occasionali. In particolare, il nuovo periodo specifica che le suddette ispezioni periodiche riguardano le strutture di iniezione e monitoraggio e tutta la serie di effetti significativi del complesso di stoccaggio sull'ambiente e sulla salute umana.

La RT afferma che, al fine di sanare il profilo di contestazione sollevato dalla Commissione europea relativo al mancato recepimento dell'articolo 8, punto 1), lettera *c*), della direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio (CO₂), la lettera *a*) del comma 1 detta talune condizioni per il rilascio dell'autorizzazione alla gestione di siti di stoccaggio appartenenti ad una stessa unità idraulica. Tale disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

La lettera *b*) del comma 1 modifica l'articolo 17 del decreto legislativo n. 162/2011, introducendo un comma aggiuntivo che obbliga l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione a riesaminarla ed eventualmente ad aggiornarla quando ciò risulti necessario in base ai più recenti risultati scientifici e progressi tecnologici, o comunque almeno cinque anni dopo il rilascio dell'autorizzazione e, in seguito, ogni dieci anni. Dalla predetta modifica non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

trattandosi di attività che rientrano nelle competenze istituzionali delle amministrazioni interessate.

La lettera c) del comma 1 prevede che sulle strutture di iniezione e monitoraggio del sito di stoccaggio e su tutta la serie di effetti significativi che il complesso di stoccaggio produce sull'ambiente e sulla salute umana siano effettuate ispezioni di routine almeno una volta l'anno, fino a tre anni dopo la chiusura del sito, e almeno ogni cinque anni fino a quando non avvenga il trasferimento di responsabilità dal gestore al Ministero dello sviluppo economico. Dalla predetta modifica non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto, come stabilito all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo n. 162/2011, gli oneri relativi alle attività ispettive previste all'articolo 21, comma 6, del medesimo decreto sono coperti da tariffe poste a carico degli operatori interessati, in base al costo effettivo del servizio.

Al riguardo, non ci sono osservazioni, considerato peraltro che anche gli eventuali oneri per i nuovi casi di riesame delle autorizzazioni previsti dalla lettera b) del comma 1 sono a carico degli operatori, come stabilito dall'articolo 27 del D.Lgs. 162/2011.

CAPO VII DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA

Articolo 19

(Disposizioni per la corretta attuazione del terzo pacchetto energia. Procedura di infrazione 2014/2286)

Il comma 1 (lettera a)) stabilisce che la già prevista individuazione da parte dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico delle modalità e delle condizioni delle importazioni e delle esportazioni di energia elettrica per mezzo della rete di trasmissione nazionale deve tener conto degli indirizzi adottati dal Ministro dello sviluppo economico in relazione agli impegni sull'utilizzo della capacità di transito di energia elettrica derivanti da atti e da accordi internazionali nonché da progetti comuni definiti con altri Stati, soltanto qualora tali Stati non appartengano all'Unione europea.

La RT esclude la presenza di oneri.

Al riguardo, nulla da osservare.

Inoltre (lettera b)) stabilisce che i soggetti che realizzano a proprio carico nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati membri dell'Unione europea, in qualità di soggetti proprietari di un sistema di trasmissione, possono essere certificati dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico quali gestori di sistemi di trasmissione, ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2009/72/CE, per la durata del periodo di esenzione dalla disciplina di accesso di terzi eventualmente riconosciuta dalle autorità competenti ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 714/2009.

La RT afferma che la norma non implica nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto tutte le infrastrutture sono realizzate con capitali privati.

Al riguardo, nulla da osservare.

Infine (lettera c)) interviene nell'ambito del generale potere sanzionatorio attribuito alla legge n. 481 del 1995 all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, aggiungendo gli articoli 20 e l'allegato I del regolamento CE n. 714/2009, nonché gli articoli 13, 20, 21 e l'allegato I del regolamento (CE) n. 715/2009 nel novero delle disposizioni le cui violazioni sono assoggettate al potere sanzionatorio dell'Autorità.

La RT evidenzia la finalità della norma, rappresentata dall'applicabilità delle sanzioni anche ai casi di violazione di regolamenti delegati o di atti di implementazione del diritto dell'Unione. La RT segnala che comunque quanto da essa previsto già costituisce una prassi adottata dal regolatore, per cui dal comma non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 2 attribuisce la qualifica di cliente vulnerabile nel mercato del gas anche ai clienti domestici di cui all'articolo 1, comma 375, della legge n. 266 del 2005 (clienti economicamente svantaggiati), come puntualmente definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008 (clienti domestici in condizioni di disagio economico o utilizzatori di apparecchiature medico-terapeutiche).

Verso tali clienti vige l'obbligo di assicurare, col più alto livello di sicurezza possibile, le forniture di gas naturale anche in zone isolate, in momenti critici o in situazioni di emergenza del sistema del gas naturale.

La RT asserisce che la norma proposta circoscrive maggiormente la definizione di cliente vulnerabile e la collega alle condizioni di disagio economico. Essa non altera l'equilibrio finanziario del quadro normativo attuale, né introduce nuovi oneri finanziari in capo ai soggetti destinatari.

Al riguardo, nulla da osservare per i profili di competenza.

CAPO VIII ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 20 (Modifiche all'articolo 19 della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

L'articolo modifica l'articolo 19 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ai commi 1, 4 e 5, in modo da ovviare a un difetto di coordinamento con l'articolo 2, comma 9-bis della stessa legge, relativamente alla figura del Segretario del CIAE (Comitato interministeriale per gli affari europei).

La RT riferisce che trattasi di norma priva di effetti finanziari.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 21

(Modifiche all'articolo 45 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante comunicazioni in ordine agli aiuti di Stato)

L'articolo modifica l'articolo 45 della legge n. 234 del 2012 in materia di comunicazione sugli aiuti di Stato prevedendo che sia sempre trasmessa al Dipartimento per le politiche europee la notifica sugli aiuti di Stato. Il Dipartimento citato verifica la completezza della documentazione contenuta nella notifica, salvo i settori agricolo, forestale, della pesca e delle zone rurali nei quali la verifica spetta all'amministrazione competente. La disciplina attuativa è demandata ad un DPCM.

La RT afferma che l'articolo 21, relativo alle comunicazioni di informazioni in ordine agli aiuti di Stato, delinea una nuova procedura finalizzata a garantire il rispetto della normativa europea e la completezza delle informazioni da trasmettere alla Commissione europea mediante la notifica di misure con le quali le Amministrazioni centrali e territoriali intendono concedere aiuti di Stato alle imprese. La nuova procedura - che non si applica agli aiuti nei settori agricolo, forestale, della pesca e delle zone rurali - non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 22

(Clausola di invarianza finanziaria)

L'articolo prevede espressamente il divieto di far derivare, dall'attuazione del presente disegno di legge, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ne deriva l'obbligo, per le Amministrazioni interessate dalle singole disposizioni, di provvedere agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Un'eccezione esplicita è prevista per gli articoli 5, 7 e 9, i quali prevedono una clausola di copertura autonoma, illustrata nelle schede dedicate agli articoli medesimi.

La RT non considera il dispositivo.

Al riguardo, premesso che la norma reca la clausola di invarianza relativa alla generalità delle norme contenute nel provvedimento, ad eccezione degli articoli 5, 7 e 9, per cui le Amministrazioni dovranno provvedere avvalendosi delle sole risorse umane strumentali già previste a legislazione vigente, va comunque rammentato che l'articolo 17, comma 7, quarto periodo, della legge di contabilità prescrive che in presenza di siffatte clausole, le norme debbano sempre accompagnarsi ad RT contenenti gli elementi illustrativi che siano idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità.

Al contrario, risolvendosi, le medesime clausole di invarianza, in mere affermazioni di principio di fatto prive di dimostrata fondatezza, atteso che, a meno di costanti recuperi di produttività o di una sostanziale disapplicazione delle nuove norme, si tratterebbe di fabbisogni aggiuntivi di risorse da soddisfare con mezzi ordinari di bilancio, come peraltro segnalato recentemente anche dall'Organo di controllo⁴¹.

⁴¹ Sul punto, nella relazione relativa al III quadrimestre 2015, la Corte dei conti ha segnalato che l'eventuale discrasia tra la portata della singola norma (o dell'intero provvedimento) e la clausola di neutralità può determinare il rischio del prodursi di condizioni per una sostanziale disapplicazione, parziale o totale, della normativa medesima, con pregiudizio dei principi contabili dell'attendibilità e di veridicità delle scritture contabili. CORTE DEI CONTI, SS.RR., *Relazione quadrimestrale sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri, settembre-dicembre 2015*, pagina 122.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Gen 2016 [Nota di lettura n. 117](#)
A.S. 2085: "Legge annuale per il mercato e la concorrenza" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 118](#)
A.S. 2195: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, recante disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA"
- " [Elementi di documentazione n. 42](#)
Lotterie 2016 (**Atto del Governo n. 254**)
- " [Nota di lettura n. 119](#)
Schema di decreto ministeriale recante regolamento disciplinante lo schema tipo di bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, società o altri organismi controllati (**Atto del Governo n. 252**)
- " [Elementi di documentazione n. 43](#)
Bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con società, aziende ed altri organismi controllati (**Atto del Governo n. 252**)
- Feb 2016 [Elementi di documentazione n. 44](#)
Coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (**Atto del Governo n. 255**)
- " [Elementi di documentazione n. 45](#)
Attuazione della direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali (**Atto del Governo n. 256**)
- " [Nota breve n. 16](#)
Le previsioni economiche di inverno della Commissione Europea
- " [Nota di lettura n. 120](#)
A.S. 2237: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Elementi di documentazione n. 46](#)
La riforma delle banche di credito cooperativo e altre misure in materia bancaria
Schede di lettura - D.L. 18/2016 - A.C. 3606
- " [Nota di lettura n. 121](#)
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante disposizioni per il trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'Isfol all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (**Atto del Governo n. 266**)
- Mar 2016 [Nota breve n. 17](#)
Il Documento dei servizi della Commissione sulla Relazione paese relativa all'Italia
- " [Nota di lettura n. 122](#)
A.S. 2233: "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato"